



Sistema Sanitario Regione Liguria

DIPARTIMENTO TECNICO – AMMINISTRATIVO

AREA TECNICA

DELIBERAZIONE

OGGETTO: Contratti di attuazione delle opere edilizie ed impiantistiche per l'adeguamento o ristrutturazione delle aree mediche e per la separazione dei percorsi e/o ristrutturazione delle aree di pronto soccorso di cui al piano della Regione Liguria ex art. 2 del D.L. 34/2020 - acquisizione in accordo quadro di servizi attinenti all'ingegneria per i lavori di realizzazione di nuovo impianto di ventilazione per consentire la messa in pressione negativa di alcuni spazi presso l'Edificio Dipartimento d'Emergenza e Accettazione (DEA) dell'Ospedale Villa Scassi di Genova (lotto geografico Liguria CIG 8444527421 sub lotto prestazionale 2) .

IL DIRETTORE GENERALE

Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica ;

Visto l'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n.239 del 19.4.2018 rubricata "*Rimodulazione dell'atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art.3 c.1 bis del d. lgs. 30 dicembre 1992 n.502 e s.m.i adottato con deliberazione n.514 del 31.10.2017*" e con deliberazione n.547 del 13.7.2018 da parte della Giunta Regionale e conseguente deliberazione del Direttore Generale n.353/02.08.2018, modificato con deliberazione n. 330/4.7.2019;

Considerate le competenze che l'art.45 del predetto Atto Aziendale attribuisce alla Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, inserita all'interno del Dipartimento Tecnico-Amministrativo, in particolare "*... attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva degli impianti termici e meccanici nonché nuovi progetti che possono riguardare anche nuovi modelli organizzativi gestionali*", della quale è incaricato Direttore l'ing. Marco Bergia Boccardo rinnovato nel suo incarico con deliberazione n.131 del 28.2.2018;

Indicato in particolare l'art.45 in riferimento all'Area Tecnica, la quale afferisce al Dipartimento Tecnico-Amministrativo, dando atto altresì che con successiva deliberazione n.19 del 23.1.2019 è stata attribuita al Direttore proponente la Responsabilità dell'Area Tecnica, con decorrenza dal 1.1.2019 per un periodo di anni tre;

Richiamata la deliberazione n.329 del 4.7.2019 di "Modifica della deliberazione n.31 del 31.1.2017 di "Approvazione del regolamento concernente l'adozione di provvedimenti ed atti dell'Azienda" ed in particolare l'Allegato 1 che ricomprende fra gli atti soggetti a deliberazione della Direzione Generale al punto 4 i "provvedimenti di ottemperanza a disposizioni normative e/o direttive nazionali e/o regionali di valenza aziendale (...), al punto 15 i "provvedimenti di stipula e/o sospensione e/o recesso e/o risoluzione di protocolli d'intesa, rapporti di collaborazione con soggetti

terzi a valenza aziendale, progetti aziendali, convenzioni, contratti” ed al punto 22 i “provvedimenti di assegnazione al Direttore del Dipartimento delle Infrastrutture” (oggi Direttore S.C. Programmazione, Gestione lavori e Risparmio energetico Responsabile dell’Area Tecnica ndr) “di incarichi interni per l’esecuzione di appalti di lavori pubblici”;

Vista la deliberazione n. 134 del 11.3.2020 del Direttore Generale di “Modifiche ex art.32 comma 3 dell’Atto aziendale di diritto privato, adottato ai sensi dell’art. 3 comma 1 bis del D. Lgs. 502 del 30.12.1992 s.m.i con deliberazione n. 239 del 19.4.2018” con cui è stata approvata all’interno dell’Atto Aziendale la riorganizzazione dell’Area Tecnica;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri:

- del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologia derivanti da COVID-19;
- del 29 luglio 2020, con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;

Visti altresì:

- il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'articolo 122 del predetto decreto-legge che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è nominato un Commissario straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, a cui sono sfati conferiti i poteri di cui al richiamato articolo 122;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 2020, n. 0006119P4.8.1.4.i, con il quale, all'art. 1, il Dott. Domenico Arcuri è stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, a cui sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato articolo 122;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l’Allegato D che ha ripartito a livello regionale le risorse destinate all’attuazione dei Piani di Riorganizzazione delle Regioni e l'articolo 2 recante disposizioni per il "Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19", così da rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso;
- in particolare, i commi 11 e 12 del predetto articolo 2, i quali dispongono, rispettivamente:
 - che all'attuazione del Piano di riordino della rete ospedaliera provvede il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nell'ambito dei poteri conferitigli dall'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, avvalendosi delle risorse finanziarie a tal fine trasferitegli;

- che per l'attuazione del Piano di cui sopra, il Commissario può delegare l'esercizio dei poteri a lui attribuiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 122 del predetto decreto-legge 17 marzo 2020 n.18, a ciascun Presidente di Regione che agisce conseguentemente in qualità di Commissario delegato, nel rispetto delle direttive impartite e delle tempistiche stabilite dal Commissario straordinario;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 500 del 16.6.2020 di adozione del "Piano di potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19" elaborato da A.Li.Sa allegato al medesimo atto in nota a registro ufficiale prot.16836 del 15.6.2020, con cui in particolare questa ultima ripartisce le risorse assegnate fra le varie Aziende ed Enti del servizio sanitario regionale indicandone i relativi ambiti sanitari di investimento;

Dato atto che il Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Liguria, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è stato approvato dal Ministero della Salute con Decreto Direttoriale inviato a Regione Liguria con nota prot. 15417 del 28.7.2020;

Preso atto della varietà degli interventi da porre in essere a livello regionale, per cui si specifica che le acquisizioni in oggetto concernono servizi di progettazione definitiva-esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e la direzione di lavori di realizzazione, ricomprese in un quadro economico complessivo di euro 643.565.000,00 (I.V.A. inclusa), di nuovo impianto di ventilazione per consentire la messa in pressione negativa di alcuni spazi presso l'Edificio DEA dell'Ospedale Villa Scassi di Genova;

Preso altresì atto che il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ha predisposto, per le opere da realizzarsi in Regioni i cui Presidenti non richiedano la delega delle funzioni commissariali, ovvero intendano avvalersi del supporto contrattuale del Commissario straordinario stesso, una procedura aperta finalizzata alla conclusione di un certo numero di accordi quadro per lotti territoriali e prestazionali corrispondenti alle esigenze realizzative delle Aziende del servizio sanitario nazionale interessate, ovvero dei servizi tecnici connessi, quali progettazione, verifiche della progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi;

Richiamata la nota del 30 settembre 2020, n. PG/2020/314881, con la quale il Presidente della Regione Liguria ha chiesto di provvedere, in qualità di "Commissario delegato" a norma dell'articolo 2 comma 11 del richiamato decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, all'attuazione delle opere edilizie e impiantistiche strettamente necessarie per l'adeguamento o ristrutturazione delle aree mediche e per la separazione dei percorsi e/o ristrutturazione delle aree di pronto soccorso, corredata:

- a) della pianificazione operativa degli interventi, con il relativo cronoprogramma, comprendente anche il piano della "governance";
- b) dell'impegno a coprire con risorse della Regione Liguria, disponibili a valere sul fondo sanitario indistinto, le spese eccedenti i limiti di spesa indicati dal Ministero della Salute per tipologia di intervento;
- c) dell'impegno a osservare condizioni e oneri posti a carico del Commissario straordinario, del Ministro della salute o dei «beneficiari finali» dalla Banca Europea degli Investimenti, in relazione al prestito concesso al Governo italiano per il finanziamento del Piano, come precisati negli articoli 3,4 e 6 del Contratto di Progetto sottoscritto il 30 luglio 2020;

Vista l'ordinanza n. 25 dell'8 ottobre 2020, con la quale il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ha nominato il Presidente della Regione Liguria "Commissario Delegato"

per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere edilizie e impiantistiche previste nel Piano regionale approvato dal Ministero della Salute con il citato decreto direttoriale;

Preso atto che con la suddetta ordinanza al Presidente della Regione Liguria è delegato l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 122 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, strettamente necessari per l'attuazione delle suddette opere e del successivo comma 2, nei limiti ivi indicati;

Considerato che la suddetta ordinanza definisce in particolare le seguenti direttive alle quali il Commissario Delegato si attiene nell'esercizio delle predette funzioni:

- 1) aggiornare la pianificazione operativa degli interventi alla luce delle semplificazioni previste dalla legge, delle indicazioni di carattere operativo e della tempistica di cui ai successivi punti 5 e 6, nonché delle misure organizzative che riterrà di adottare per accelerare l'esecuzione dei lavori e le connesse attività amministrative, dandone tempestiva comunicazione al Commissario straordinario;
- 2) integrare il quadro della governance indicando la struttura preposta alle attività di coordinamento, monitoraggio, controllo e rendicontazione, ferme restando, in materia, le funzioni e responsabilità del Commissario delegato e nominando i "soggetti attuatori", dandone tempestiva comunicazione al Commissario straordinario;
- 3) ottenere le autorizzazioni amministrative occorrenti, in coerenza con le condizioni previste dal Contratto di progetto con B.E.I., con le sole semplificazioni ammesse dalla legge;
- 4) attuare le opere e porre in atto i servizi tecnici connessi, quali progettazione, verifiche della progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi:
 - a) mediante appalti aggiudicati a seguito di procedure ad evidenza pubblica, in coerenza con gli impegni previsti dal Contratto di progetto con B.E.I., ed entro il quadro di semplificazioni consentito dalla legge (art. 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120);
 - b) ovvero tramite proprie strutture tecnico-manutentive, a condizione che esse operino sulla base di contratti già stipulati e in vigore, ovvero avvalendosi di società "in house";
 - c) ovvero, ancora, avvalendosi dei "contratti quadro" definiti dal Commissario straordinario;
- 5) accelerare i procedimenti di appalto, mediante:
 - la facoltà di cui all'articolo 8, comma 9, del richiamato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, che dispone: "Le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e di quella territoriale per il contrasto dell'emergenza da COVID-19" possono essere avviate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 anche precedentemente al trasferimento alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario degli importi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni";
 - la partecipazione di operatori economici già iscritti nella white list antimafia della Prefettura competente per territorio (o per capoluogo) o nell'anagrafe antimafia degli esecutori ex art. 30 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, ovvero, almeno, in possesso della attestazione liberatoria di cui all'articolo 3 del richiamato decreto-legge n. 76/2020;
 - l'attestazione del possesso degli altri requisiti personali, professionali e di capacità tecnica ed economica richiesti dal Codice dei contratti pubblici a pena di esclusione con le modalità previste dal Codice per i casi di estrema urgenza;
- 6) contenere la durata delle procedure di appalto, dall'avvio all'aggiudicazione, entro la seguente tempistica:
 - non oltre 15 giorni per l'affidamento degli incarichi tecnico-professionali;
 - non oltre 25 giorni per l'affidamento dei lavori;
 - non oltre 10 giorni per il perfezionamento dei "contratti di secondo livello", quando ci si avvale degli "accordi quadro" predisposti dal Commissario straordinario;
- 7) produrre la puntuale reportistica delle attività, in coerenza con le esigenze di monitoraggio e

controllo demandate ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, nonché al Commissario straordinario e con gli impegni derivanti dal Contratto di progetto con B.E.I.;

Pervenuto, da parte del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali con nota del 14 ottobre PG 2020/334413 segnata ns. prot. 135071 del 15.10.2020, il Decreto del Commissario Delegato n.1/2020 del 14.10.2020 relativo al Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Liguria ai sensi dell' articolo 2 del D.L. 34/2020 con cui in particolare:

- si nominano le Aziende ed Enti del servizio sanitario regionale quali "soggetti attuatori" delle opere edilizie ed impiantistiche necessarie per l'adeguamento o ristrutturazione delle aree mediche e per la separazione dei percorsi e /o ristrutturazione delle aree di pronto soccorso di cui al piano di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, tra cui la presente Azienda per le attività di competenza;
- si dispone che i "soggetti attuatori" svolgano le attività necessarie per l'attuazione dei rispettivi interventi del suddetto Piano: redazione, validazione e approvazione dei progetti, stipula dei relativi contratti di appalto, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi, gestione degli appalti e dell'eventuale contenzioso (mediante le relative, strutture tecniche o mediante affidamento di servizi tecnici);
- si impegnano i suddetti "soggetti attuatori" ad attuare le direttive previste dall'ordinanza del Commissario straordinario n. 23/2020 riportate ai punti 3, 4, 5 e 6 delle suddette premesse, in particolare a rispettare le tempistiche di cui ai punti 5 e 6, procedendo con i necessari affidamenti in autonomia e nel rispetto del Codice dei contratti (D. Lgs. 50/2016 s.m.i.), ovvero, ove tali tempistiche lo rendano necessario, avvalendosi dei contratti quadro definiti dal Commissario straordinario;
- si impegnano i "soggetti attuatori" ad osservare le indicazioni e corrispondere alle richieste formulate dalla Struttura regionale di governance nell'esercizio delle relative funzioni di coordinamento, monitoraggio, controllo e rendicontazione previste dall'ordinanza n. 23/2020 del Commissario straordinario;

Acquisita altresì agli atti la nota prot.1634 del 02.11.2020 del Commissario straordinario per l'emergenza Dott. Domenico Arcuri di trasmissione dei documenti relativi alle procedure in oggetto per Regione Liguria e quindi anche per l'area territoriale genovese, di cui si evidenzia che:

- "(...) l'Accordo Quadro per il Sub-lotto prestazionale 1 e quello per il Sub-lotto prestazionale 2 sono stati stipulati con tanti appaltatori quante sono le "aree territoriali" della Regione Liguria, per cui i Soggetti Attuatori appartenenti alla medesima "area territoriale" potranno rivolgersi agli operatori economici assegnatari dell'"area territoriale" di appartenenza; l'utilizzazione degli Accordi Quadro è specifica per i "Soggetti Attuatori" nominati dal Commissario Straordinario;

- per l'affidamento di appalti specifici a valere sugli Accordi Quadro aggiudicati, i Soggetti Attuatori non dovranno riaprire alcun confronto competitivo tra gli appaltatori contraenti (non è quindi previsto alcun rilancio), in quanto ad ogni "area territoriale", per ciascuna prestazione necessaria, corrisponde un aggiudicatario.

Per ciascuna "area territoriale" infatti, un operatore economico, in quanto aggiudicatario del Sub-lotto prestazionale 1, effettuerà i lavori (e la eventuale progettazione per appalto integrato) e un operatore economico, in quanto aggiudicatario del Sub-lotto prestazionale 2, fornirà i servizi tecnici di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

- La procedura è stata aggiudicata col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e ogni appaltatore è vincolato all'offerta economica effettuata in gara (ribasso unico percentuale offerto applicabile sui Prezzari/listini indicati negli atti di gara, per i lavori, o sulle tariffe ex DM 17/6/2016, per i servizi tecnici).

- Gli Accordi Quadro hanno durata 4 anni a decorrere dal 2 novembre 2020.

- Ogni Accordo Quadro permette al singolo Soggetto Attuatore di emettere un Ordine di Attivazione corredato, tra l'altro, dal Disciplinare Unico di Gara e dalle Condizioni Generali per il Sub-lotto prestazionale di riferimento. L'Ordine di Attivazione permetterà di concludere con l'operatore economico un contratto per Appalto Specifico con quest'ultimo applicando i termini e le condizioni dell'Accordo Quadro, secondo le Condizioni Generali allegate all'Accordo Quadro per determinare i termini e le condizioni generali del contratto avente a oggetto l'Appalto Specifico”;

Evidenziato altresì come:

- nelle Premesse dei Contratti normativi di accordo quadro stipulati dal Dott. Domenico Arcuri con i raggruppamenti temporanei aggiudicatari, si prevede in particolare che : “(...) all’esito della Procedura, con provvedimento del 28 ottobre 2020 è stato aggiudicato, nell’ambito del Lotto Geografico di riferimento, il Sub-lotto Prestazionale” (N.d.R. 1 e 2) “in favore degli Appaltatori; (...)

d) ad ogni Appaltatore è stata assegnata un’Area Territoriale, come definita nel disciplinare di gara, secondo le modalità di assegnazione ivi previste (di seguito, “Area Territoriale di Competenza”); (...)

f) per effetto dell’aggiudicazione ciascun Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente atto (di seguito, “Accordo Quadro”) alle condizioni, modalità e termini quivi stabiliti e a quelli previsti negli atti della Procedura (incluso il disciplinare di gara e i relativi allegati, di seguito, “Disciplinare”), nonché nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti, nonché degli ordini di acquisto (di seguito, “ODA”) e nei singoli e successivi contratti specifici che verranno stipulati per affidare gli appalti aventi ad oggetto le prestazioni, di cui al Sub-lotto 2, da rendersi per la realizzazione degli interventi previsti nell’Area Territoriale di Competenza (di seguito, gli “Appalti Specifici”);

g) il presente Accordo Quadro definisce la disciplina relativa alle modalità di affidamento degli Appalti Specifici, tramite i quali troverà attuazione il Piano di Riorganizzazione della rete ospedaliera dalla Regione e/o Provincia Autonoma, oggetto di approvazione, ai sensi dell’articolo 2, co. 8, del D.L. n. 34/2020, da parte del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (di seguito, il “Piano di Riorganizzazione”);

h) le Aziende del SSN potranno pertanto ricorrere al presente Accordo Quadro, quali stazioni appaltanti e in virtù dei provvedimenti commissariali emanati ai sensi dell’articolo 122, co. 1 e 2, del D.L. n. 18/2020 e dell’articolo 2, co. 12, del D.L. n. 34/2020;

i) gli Aggiudicatari si obbligano a presentare la documentazione richiesta per la stipulazione dell’Accordo Quadro entro e non oltre il 7 novembre 2020, pena il recesso nei modi e nei tempi di cui al successivo articolo 17;

j) si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per la stipulazione del presente Accordo Quadro con ciascuno degli Appaltatori”;

- all’articolo 14 del Disciplinare unico di gara si dispone che :

“Il Commissario Straordinario (ovvero, alla scadenza del relativo incarico, il soggetto/ente subentrante nelle attività del Commissario Straordinario) stipulerà l’Accordo Quadro con gli operatori che sono risultati aggiudicatari, per ciascun Sub-lotto Prestazionale. (...)

Si ribadisce che gli affidatari di ciascun Sub-Lotto Prestazionale dovranno presentare al Commissario Straordinario la documentazione necessaria e stipulare l’Accordo Quadro entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione.

L’inosservanza del predetto termine potrà comportare la revoca dell’aggiudicazione e lo scorrimento della graduatoria, secondo il meccanismo di assegnazione descritto nel precedente articolo 13.

Qualora il Commissario Straordinario abbia già proceduto alla stipula dell'Accordo Quadro con gli aggiudicatari del singolo Sub-lotto Prestazionale e si verifichi uno scorrimento della graduatoria per l'ipotesi sopra descritta, nonché per le altre ipotesi disciplinate al precedente articolo 13, punti nn.1 e 3, l'operatore che risulti aggiudicatario di un Sub-lotto Prestazionale solo in seguito al suddetto scorrimento, stipulerà un ulteriore Accordo Quadro, nel rispetto dei medesimi termini di stipulazione sopra previsti.

Nei casi di risoluzione previsti dall'articolo 15 degli "Schemi di Accordo Quadro per i Sub-lotti Prestazionali 1, 2, 3 e 4", sub Allegato 3 al presente Disciplinare, l'Accordo Quadro si intenderà risolto nei confronti solo dell'operatore inadempiente e rimarrà efficace per l'altro o gli altri stipulanti l'Accordo Quadro stesso. (...)

Qualora, al momento della stipula del contratto per l'Appalto Specifico, non siano state concluse le attività di verifica dei requisiti di partecipazione previsti dal presente Disciplinare, il contratto per l'Appalto Specifico sarà comunque stipulato, salvo recedere dal contratto con l'aggiudicatario per il quale l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare abbia dato esito negativo.

Le Stazioni Appaltanti che abbiano necessità di attivare un Appalto Specifico e che abbiano, a tal fine, emesso nei confronti dell'aggiudicatario il relativo ODA, possono procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza o all'avvio di esecuzione del contratto in via d'urgenza prima della stipula dell'Appalto Specifico, secondo quanto previsto dall'articolo 8, co. 1, lett. a) del "Decreto Semplificazioni";

Pervenuta la nota prot 365535 del 05.11.2020 del Commissario Delegato di trasmissione di quanto anticipato nella predetta nota da parte del Commissario straordinario per l'emergenza;

Inoltrati infine da parte della Regione Liguria via e-mail in data 11 e 12 novembre i relativi verbali delle Commissioni Giudicatrici, dei sub-lotti prestazionali, unitamente ad un prospetto riepilogativo delle percentuali dei ribassi degli aggiudicatari dei vari sub-lotti prestazionali, come ricevuti da Invitalia;

Dato atto che la stipulazione dell'accordo quadro o la previsione di una sua stipulazione, in quanto non costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie, non consente di impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce, ma ad essere oggetto di considerazione, previsione e di eventuale impegno devono essere i contratti attuativi che si prevede di porre in essere ed il loro valore, per cui è necessario provvedere ad apposite e congrue previsioni di bilancio, proporzionate al valore a base d'asta della procedura che si intende intraprendere per la scelta del contraente.

Rilevato che il procedimento contabile di spesa non condiziona il sorgere dell'obbligazione, ma la sua effettività nonché la sua efficacia, laddove, in presenza di obbligazioni ex contractu, la scadenza dell'obbligazione (quindi la sua eseguibilità e la sua imputazione) deve, in assenza di diversa determinazione della parti, ritenersi subordinata al completamento della procedura contabile (art. 1183 e 1185 codice civile) e quindi in particolare con la regolare assunzione di impegno (e copertura finanziaria), quando il titolo per l'impegno sarà maturato e completamente realizzato (conforme, Corte Conti, Sez. Reg. Contr. Campania, deliberazione n.77 /2018 in fattispecie relativa all'affidamento di beni e servizi in accordo quadro ex art. 54 del D. Lgs. 50/2016 ed art.183 T.U.E.L.) ;

Evidenziata la necessità di dover sottoscrivere da parte dell'Azienda il relativo Ordine attuativo di acquisto (ODA);

Ritenuto per l'effetto di nominare, quale Responsabile unico del procedimento (Rup) con funzioni altresì di Direttore dell'esecuzione (Dec), il Direttore proponente ing. Marco Bergia Boccardo, delegandolo a stipulare, in nome e per conto dell'Azienda, sia il relativo ordine di acquisto (ODA) impegnandone la relativa spesa con propria determinazione dirigenziale avviando l'esecuzione del contratto per far fronte all'emergenza sanitaria del COVID-19 in via d'urgenza prima della stipula

dell'Appalto Specifico, secondo quanto previsto dall'articolo 8 co. 1 lett. a) del "Decreto Semplificazioni", sia il contratto per l'Appalto Specifico;

Considerato da parte del Direttore proponente, in qualità di Rup in possesso dei requisiti indicati dalle Linee Guida n.3 dell'Anac, di incaricare a supporto -in attuazione del capitolo 2.1 delle predette Linee Guida- il Collaboratore Amministrativo Professionale dott. Marco Carbone quale responsabile del procedimento istruttorio per la presente fase endoprocedimentale ;

Visti il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 s.m.i. e le L. R. n.10 del 8.2.1995 e n.41 del 7.12.2006 ;

Visto per conformità alle direttive e agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento Tecnico - Amministrativo;

Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l'ambito di competenza;

Dato atto che trattasi di atto di ordinaria amministrazione, per assicurare la continuità delle funzioni dell'Azienda e di attuazione del Decreto del Commissario Delegato n.1/2020 del 14.10.2020 ;

DELIBERA

1. di prendere atto del contratto normativo di accordo quadro per la Regione Liguria stipulato dal Commissario Straordinario per l'emergenza Dott. Domenico Arcuri, per il sub lotto prestazionale 2 riguardo all'Area Territoriale di Genova, per l'affidamento di prestazioni di servizi di ingegneria e architettura al Raggruppamento temporaneo MYTHOS CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. con sede legale in AOSTA (AO), via Trottechien n.61 Partita IVA n.01123220079 quale capogruppo, da ALESSANDRO ZICHI con sede legale in Milano (MI), via Bernabò Visconti n.7 Partita IVA n.02211580903 quale mandante e da MICHELANGELO DI GIOIA con sede legale in Torino (TO), via Pietrino Belli 65 Partita IVA n. 08530150013 quale mandante, con l'offerta di ribasso del 30,6 % sulle tariffe del D.M. 17 giugno 2016 recante la "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016";
2. di avvalersi, per far fronte all'emergenza sanitaria del COVID-19, dei contratti quadro definiti dal Commissario straordinario, in attuazione del disposto contenuto nel Decreto del Commissario Delegato n.1/2020 del 14.10.2020 relativo al Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Liguria in particolare al punto sei dello stesso;
3. di disporre quindi, ai sensi dell' articolo 8 comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni") e dell' articolo 14 del Disciplinare unico di gara, in attuazione delle modalità indicate nella nota prot.1634 del 02.11.2020 del predetto Commissario, la stipulazione dell'ordine di acquisto (ODA) e l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza col suddetto Raggruppamento temporaneo, per l'esecuzione della progettazione definitivo-esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e della direzione dei lavori di realizzazione di nuovo impianto di ventilazione per consentire la messa in pressione negativa di alcuni spazi presso l'Edificio DEA dell'Ospedale Villa Scassi di Genova;
4. di nominare quale Responsabile unico del procedimento (Rup) il Direttore proponente ing. Marco Bergia Boccardo con funzioni altresì di Direttore dell'esecuzione (Dec), delegandolo a stipulare, in nome e per conto dell'Azienda, sia il relativo ordine di acquisto (ODA) avviando

l'esecuzione del contratto, per far fronte all'emergenza sanitaria del COVID-19, in via d'urgenza prima della stipula dell'Appalto Specifico, sia il contratto per l'Appalto Specifico;

5. di delegare altresì il Rup all'assunzione di impegno e copertura finanziaria con propria determinazione dirigenziale, quando il titolo per l'impegno sarà maturato e completamente realizzato e cioè a seguito della sottoscrizione dell' ODA;
6. di demandare alla Struttura Complessa aziendale Programmazione e Gestione delle Forniture l'inserimento dell'accordo quadro in oggetto all'interno della Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi ex art. 21 comma 6 D. Lgs. 50/2016 s.m.i;
7. di dare atto che l'originale della presente deliberazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della ASL3;
8. di inviare alla pubblicazione il presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale aziendale, sottosezione "Bandi di gara e contratti" ex art.23 comma 1 D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 ed art.1 comma 16 L.190/2012;
9. di dare atto che la presente deliberazione è composta da nove pagine .

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Avv. Luigi BERTORELLO)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. ssa Marta CALTABELLOTTA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)

IL DIRETTORE
RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
(Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE S. C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)

MB/mc
(Marco Carbone)